

Statuto

Associazione Culturale "UN ALTRO PUNTO DI VISTA"

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1. L'associazione culturale denominata "UN ALTRO PUNTO DI VISTA", già costituita ai sensi del codice civile, adotta il presente statuto in conformità al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'Associazione è un ente privato senza scopo di lucro che intende acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore mediante iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nella sezione "Altri enti del Terzo Settore".
3. A decorrere dall'iscrizione nel RUNTS, l'Associazione integra la propria denominazione con la locuzione "Ente del Terzo Settore" o con l'acronimo "ETS" e ne fa uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 117/2017.
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma.
5. Il Consiglio Direttivo può istituire o sopprimere sedi secondarie, recapiti operativi, uffici o unità locali, in Italia e all'estero.
6. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Finalità e principi

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione opera nel rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza dei diritti degli associati, elettività delle cariche sociali e gratuità delle cariche



associative, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti di legge.

3. L'Associazione accoglie chi ne condivide le finalità e i principi e intenda concorrere al loro perseguimento mediante partecipazione personale alla vita associativa.

Art. 3 – Attività di interesse generale

1. L'Ente, nel perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
2. In particolare, l'Ente svolge le attività di cui all'art. 5, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 117/2017, consistenti in attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, mediante ideazione, organizzazione, promozione e realizzazione di corsi, seminari, convegni, laboratori, gruppi di studio, incontri pubblici, percorsi formativi e iniziative culturali aperte ai soci, ai loro familiari, a terzi e alla collettività, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.
3. Tali attività sono dirette alla diffusione della cultura, alla formazione della persona, allo sviluppo del pensiero critico e alla promozione di percorsi educativi, filosofici, etici e umanistici di interesse sociale, nonché alla crescita educativa e culturale della comunità.
4. Per il perseguimento delle predette finalità, l'Ente può predisporre programmi didattici e formativi, materiali di studio e di approfondimento, attività esperienziali, esercitazioni, momenti di verifica dell'apprendimento e



attestazioni di partecipazione o frequenza, prive di valore abilitante o professionale, nel rispetto della normativa vigente.

5. L'Ente può altresì svolgere, nei limiti consentiti dalla legge e purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente e dai competenti organi sociali.

Art. 4 – Patrimonio, entrate e divieto di distribuzione

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio è costituito dai beni mobili e immobili che divengano di proprietà dell'Associazione, da eventuali fondi di riserva, nonché da erogazioni, donazioni, lasciti e contributi di enti pubblici o privati e da ogni altra entrata ammessa dalla legge.
3. Le entrate dell'Associazione sono costituite, a titolo esemplificativo, da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti, proventi da raccolta fondi, rimborsi, entrate derivanti da attività di interesse generale e da attività diverse nei limiti di legge.
4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate o capitale, a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.



Art. 5 – Associati

1. Possono essere associati le persone fisiche e gli enti che condividano le finalità dell'Associazione e si impegnino a osservarne lo statuto e gli eventuali regolamenti.
2. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.
3. L'ammissione degli associati avviene secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.
4. Il provvedimento di rigetto della domanda deve essere motivato e comunicato all'interessato entro sessanta giorni. Entro trenta giorni dalla comunicazione, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea.
5. Il rapporto associativo è a tempo indeterminato e non è trasmissibile.
6. La qualità di associato si perde per recesso, esclusione o decadenza.
7. L'associato può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
8. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o per comportamenti contrari allo statuto, ai regolamenti o alle finalità associative. L'associato escluso può, entro trenta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla deliberazione si pronunci l'Assemblea.
9. Decade dalla qualità di associato chi non provveda al pagamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito. La decadenza è accertata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato, ferma la facoltà di chiedere, entro trenta giorni dalla comunicazione, che sulla relativa deliberazione si pronunci l'Assemblea.



10. Tutti gli associati hanno pari diritti e pari doveri.

11. Gli associati maggiorenni hanno diritto di voto in Assemblea e di elettorato attivo e passivo.

Art. 6 – Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge o qualora istituito.

Art. 7 – Assemblea degli associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa, se dovuta.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ovvero quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati.
3. La convocazione è effettuata mediante avviso contenente giorno, ora, luogo e ordine del giorno, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata, mediante lettera, posta elettronica, PEC o altro mezzo idoneo a comprovarne il ricevimento.



4. L'Assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione simultanea, l'esercizio del diritto di voto e la regolare verbalizzazione.
5. L'Assemblea ordinaria delibera su:
 - approvazione del bilancio di esercizio e, ove obbligatorio, del bilancio sociale;
 - nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
 - indirizzi generali dell'attività associativa;
 - ricorsi previsti dallo statuto;
 - ogni altro argomento ad essa attribuito dalla legge o dal presente statuto.
6. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, nonché sullo scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio.
7. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
8. Ciascun associato ha diritto a un voto. È ammessa delega scritta ad altro associato; ciascun associato non può ricevere più di due deleghe.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte a maggioranza dei voti espressi.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative alle modifiche statutarie, alla trasformazione, fusione e scissione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo più elevati quorum inderogabili previsti dalla legge.



11. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ove nominato, o da persona designata dagli intervenuti.
13. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea tra gli associati.
2. I consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
3. In sede di prima applicazione del presente statuto, i componenti del Consiglio Direttivo restano quelli in carica, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
4. In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione per cooptazione sino alla prima Assemblea utile, che delibera sulla conferma o sulla sostituzione. Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri eletti dall'Assemblea, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e il Presidente, o in sua mancanza il consigliere più anziano di età, deve convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo dell'organo.
5. Il Consiglio Direttivo:
 - elegge nel proprio seno il Presidente e, se del caso, il Vice Presidente;



- amministra l'Associazione e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati ad altri organi;
 - delibera sull'ammissione, esclusione e decadenza degli associati;
 - predispone il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale;
 - cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari;
 - adotta eventuali regolamenti interni.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione simultanea e la possibilità di intervenire in tempo reale.
9. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.
10. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono il proprio incarico gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti di legge.

Art. 9 – Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.



2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e sovrintende all'attività dell'Associazione.
4. In caso di necessità e urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, se nominato, o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

Art. 10 – Organo di controllo e revisione legale

- 
1. L'Organo di controllo è nominato nei casi previsti dalla legge. Può altresì essere nominato in via facoltativa dall'Assemblea.
 2. L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale. Ai suoi componenti si applicano i requisiti e le cause di ineleggibilità e decadenza previsti dalla legge.
 3. L'Organo di controllo esercita le funzioni previste dalla normativa vigente.
 4. La revisione legale dei conti è esercitata nei casi e con le modalità previsti dalla legge.

Art. 11 – Bilancio di esercizio e bilancio sociale

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio è redatto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa attuativa vigente. Esso è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione, salvo che, nei casi previsti dalla legge, l'Associazione si avvalga della facoltà di redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.
4. Il bilancio resta depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni precedenti l'Assemblea convocata per la sua approvazione.
5. L'Associazione provvede al deposito del bilancio nel RUNTS nei termini di legge.
6. Ricorrendone i presupposti di legge, l'Associazione redige e deposita il bilancio sociale.



Art. 12 – Libri sociali e volontari

1. L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori previsti dalla legge e, in particolare:
 - il libro degli associati;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito;

- il registro dei volontari che prestano attività in modo non occasionale, qualora l'Associazione si avvalga di volontari.
- 2. I libri sociali sono tenuti a cura dell'organo competente. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che provvede entro congruo termine, secondo modalità tali da garantire l'effettivo esercizio del diritto.
- 3. Qualora l'Associazione si avvalga di volontari, provvede agli adempimenti previsti dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017, inclusa la tenuta del relativo registro e la copertura assicurativa nei casi previsti dalla legge.

Art. 13 – Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in favore dell'Associazione, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 14 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
3. Il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS territorialmente competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.



Art. 15 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano il D.Lgs. 117/2017, le relative disposizioni attuative e, in quanto compatibili, le norme del codice civile.
2. Il presente statuto sostituisce integralmente ogni precedente testo statutario dell'Associazione.
3. L'Associazione presenta domanda di iscrizione nel RUNTS, sezione "Altri enti del Terzo Settore", nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Anton. Indene
Direttore

